

proposta di legge n. 290

a iniziativa dei Consiglieri Cardogna, Binci

presentata in data 28 febbraio 2013

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15:
“NORME PER L’ISTITUZIONE E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI”
E ALLA LEGGE REGIONALE 14 MAGGIO 2012, N. 13:
“RIORDINO DEGLI ENTI DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI REGIONALI.
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 1994, N. 15: ‘NORME PER
L’ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE AREE PROTETTE NATURALI’”

Signori Consiglieri,

la disposizione che la presente proposta di legge intende abrogare, è frutto di un emendamento presentato e approvato in Aula in occasione dell'approvazione della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13, con il quale si intendeva affidare agli attuali organismi di gestione delle riserve naturali, funzioni esclusivamente consultive.

Detta norma in realtà genera problemi di gestione in quanto, in alcuni casi, il territorio facente parte delle riserve naturali ricade nella competenza di più enti locali.

Pertanto la cancellazione del ruolo e delle funzioni del Comitato d'indirizzo, che l'articolo 3 bis oggetto di abrogazione ha trasformato in semplice organismo consultivo, è scelta da ritenersi errata anche sotto il profilo della rappresentanza dei soggetti coinvolti nell'ambito della gestione delle riserve naturali.

Il lavoro del Comitato non potrebbe mai essere sostituito da quello dell'organo gestionale che per la sua imparzialità non sarebbe in grado di rappresentare le istanze di tutti i soggetti coinvol-

ti, creando oltretutto effetti negativi sulle stesse riserve naturali in questione.

L'esperienza maturata in questi anni dimostra il ruolo fondamentale sia tecnico che politico del Comitato d'indirizzo, componendo al suo interno le divergenze e trovando con successo la sintesi delle diverse sensibilità; va aggiunto altresì che scopo precipuo delle riserve naturali non è solo quello di mantenere e proteggere gli habitat, ma anche quello di *"promuovere le attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica alla stessa correlate"* (articolo 1, DCRM n. 156/2004)", compito che attualmente svolge esclusivamente l'organo che si è inteso di sopprimere.

Il venir meno delle attività del Comitato di indirizzo, significherebbe pertanto il venir meno degli stessi principi che hanno ispirato la costituzione delle riserve naturali.

La proposta di legge, consta di un solo articolo, con il quale si prevede l'abrogazione del comma 3 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15.

Art. 1
(Abrogazioni)

1. Il comma 3 bis dell'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 (Norme per l'istituzione e gestione delle aree protette naturali), e il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2012, n. 13 (Riordino degli Enti di gestione dei Parchi Naturali Regionali. Modifiche alla Legge regionale 28 aprile 1994, n. 15 "Norme per l'istituzione e la gestione delle Aree Protette Naturali), sono abrogati.